

Regolamento della fondazione

di Pro Senectute Svizzera
Versione 2024

Regolamento della fondazione

I. Scopo

Art. 1 La fondazione mira a mantenere e ad accrescere il benessere delle persone anziane e perciò le sue attività sono finalizzate

- a) al miglioramento della qualità di vita nell'anzianità tramite l'offerta di prestazioni di servizio moderne e adeguate ai bisogni effettivi, la promozione dell'aiuto reciproco e delle capacità fisiche e intellettuali e la concessione di aiuti materiali in caso di bisogno,
- b) al rafforzamento dell'autonomia e dell'autostima delle persone anziane e alla promozione della prevenzione,
- c) al miglioramento della posizione sociale delle persone anziane per mezzo di incentivi al dialogo e alla comprensione tra le generazioni e
- d) alla difesa degli interessi delle persone anziane presso le autorità statali e l'opinione pubblica.

II. Organi

Art. 2 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute

- 1** La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute si occupa, accanto ai compiti statutari ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 Atto di fondazione, anche di questioni d'attualità riguardanti la vecchiaia.
- 2** La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio di fondazione o se almeno un quarto dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute lo richiede.
- 3** Le istanze all'indirizzo della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute vanno inviate al Consiglio di fondazione in forma scritta quattro settimane prima della data della conferenza.
- 4** La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute prende le sue decisioni alla maggioranza dei membri con diritto di voto presenti. A parità di voti decide il/la presidente.
- 5** Per quanto riguarda il diritto di inoltrare istanze fa stato l'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 3 Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti:

- a) preparare l'ordine del giorno della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute e eseguire le decisioni da essa prese,
- b) stipulare contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi,
- c) coordinare le attività per l'insieme della fondazione, d) emanare direttive all'indirizzo delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute (OPS)*, sempre che riguardino lo scopo della fondazione o un contratto di prestazioni con la Confederazione o con terzi e a condizione che vi acconsentano almeno i 2/3 dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti presenti delle organizzazioni di Pro Senectute,
- e) decidere le necessarie sanzioni nei confronti di una OPS cantonale/intercantonale che, nonostante due richiami scritti, continuasse a non rispettare una direttiva in relazione con lo scopo della fondazione o con la reputazione di Pro Senectute oppure i contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi,
- f) rappresentare la fondazione nelle questioni strategiche a livello nazionale e internazionale e nelle procedure di consultazione svizzere,
- g) approvare l'Atto di fondazione/lo statuto della fondazione/dell'associazione come pure il Regolamento delle OPS cantonali/intercantonali; per i regolamenti limitatamente all'adempimento dello scopo della fondazione,
- h) dare il suo avallo a una Commissione arbitrale ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del presente e istituire commissioni e gruppi di lavoro a indirizzo strategico nonché regolamentarne gli indennizzi,
- i) vigilare sulla gestione della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,
- j) nominare e licenziare il direttore/la direttrice; nominare e licenziare gli altri membri della direzione collegiale su proposta del direttore/della direttrice,
- k) regolamentare il diritto di firma del Consiglio di fondazione e della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,
- l) approvare il piano delle attività annuali e il preventivo della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera,
- m) prendere in considerazione compiti cui nessun altro organo del Consiglio di fondazione se ne fa carico.

2 Il Consiglio di fondazione può attribuire determinati compiti e competenze alla direzione collegiale di Pro Senectute Svizzera.

Organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute (OPS)

Art. 4 Organizzazione

- 1** Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute si organizzano in funzione delle contingenze e dei bisogni del loro cantone in modo da poter svolgere i loro compiti in tutto il loro comprensorio.
- 2** Al fine di assicurare all'utenza il miglior accesso possibile alle prestazioni di Pro Senectute, le OPS cantonali/intercantonali possono aprire, a complemento della direzione cantonale condotta da un direttore o una direttrice, anche centri di consulenza o centri di servizi dislocati.
- 3** Il contatto tra le direzioni cantonali e i rispettivi cantoni e comuni deve essere sempre assicurato.

Art. 5 Compiti

- 1** Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute devono assumere i compiti necessari alla realizzazione dello scopo della fondazione, della Visione e della Strategia e offrire le prestazioni di servizio previste dai contratti di prestazioni con la Confederazione o con terzi.
- 2** Le OPS cantonali/intercantonali sono responsabili delle relazioni pubbliche nel loro comprensorio.
- 3** Le OPS cantonali/intercantonali si impegnano, in collaborazione con la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica, a offrire a collaboratori e collaboratrici un adeguato programma di formazione continua.
- 4** Le OPS cantonali/intercantonali devono sottoporre alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera:
 - a) i conti annuali e le statistiche come richiesto dai contratti di prestazioni,
 - b) i conti annuali dei mezzi propri.
- 5** Le OPS cantonali/intercantonali possono inoltrare istanze al Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera tramite la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica. Di regola il Consiglio di fondazione deve dare risposta scritta entro 60 giorni o al più tardi dopo la seduta successiva all'inoltro dell'istanza.*

* in merito si veda anche l'art. 17 del presente

Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera

Art. 6 Organizzazione

- 1** La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera è il centro operativo nazionale di Pro Senectute.
- 2** La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera è diretta da una direzione collegiale presieduta da un direttore/una direttrice. Il segretario romando è membro della direzione collegiale. Compete al Consiglio di fondazione decidere quali altre persone facciano parte della direzione collegiale.
- 3** La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica comprende diversi dipartimenti, diretti ognuno da un/una responsabile. Per la Svizzera francese tale compito spetta al segretario romando, per la Svizzera italiana al/alla responsabile dell'omonimo segretariato, che funge anche da traduttore/traduttrice.
- 4** Il segretariato romando ha la sua sede nella Svizzera francese.

Art. 7 Compiti

La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera:

- a) prepara l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di fondazione e mette in atto le decisioni da esso prese,
- b) negozia con la Confederazione i contratti necessari all'erogazione delle sue prestazioni e le mette in atto,
- c) svolge, in collaborazione con la commissione di prestazioni e coordinamento, i preparativi per le trattative riguardanti i contratti di prestazioni on la Confederazione o con terzi e inoltra al Consiglio di fondazione istanza in merito,
- d) mette in atto, in collaborazione con le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, i contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione o con terzi e effettua i relativi controlli delle prestazioni,
- e) gestisce il settore finanze e contabilità di Pro Senectute Svizzera e procede al consolidamento dei conti annuali delle OPS cantonali/intercantonali,
- f) sorveglia e controlla l'attività di tutte le OPS cantonali/intercantonali in merito al rispetto dell'Atto di fondazione e del Regolamento della fondazione, in particolare per quanto riguarda l'adempimento delle direttive e disposizioni vincolanti del Consiglio di fondazione e gli inoltra istanza sulle eventuali misure da prendere,
- g) sostiene, consiglia e accompagna le OPS cantonali/intercantonali anche per quanto riguarda la qualità e l'efficacia delle prestazioni che esse offrono all'utenza,
- h) fornisce alle OPS cantonali/intercantonali prestazioni rispondenti alle loro esigenze e con l'obiettivo di realizzare sinergie o risparmi complessivi; a tale scopo stipula dei contratti che prevedono anche sanzioni per i casi di non adempimento,

- i) incoraggia le OPS cantonali/intercantonali a decidere nuove misure che tengano conto dell'evoluzione demografica, dei mutamenti sociali e dei saperi dell'azione gerontologica,
- j) consulta e informa le OPS cantonali/intercantonali sulle questioni concernenti la politica della fondazione, la politica dell'anzianità e il sistema svizzero di sicurezza sociale,
- k) pianifica le relazioni pubbliche della fondazione nazionale, le mette in atto e ne informa in tempo utile le OPS cantonali/intercantonali; sostiene le OPS cantonali/intercantonali nel loro lavoro d'informazione e sensibilizzazione del pubblico,
- l) organizza, in collaborazione con le OPS cantonali/intercantonali, eventi di portata nazionale, m) si incarica dei contatti internazionali,
- n) mette a disposizione delle OPS, degli esperti nonché del pubblico saperi e informazioni specifiche in forma appropriata,
- o) svolge compiti formativi in funzione delle attività in ambito gerontologico e propone opportunità di formazione continua,
- p) produce pubblicazioni sulle tematiche dell'anzianità e delle relazioni tra le generazioni.

Art. 8 Ufficio di revisione

Per la nomina dell'Ufficio di revisione fanno stato l'art. 83b Codice civile svizzero e le disposizioni della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge di sorveglianza sulle revisioni, LSR).

Art. 9 Commissione di ricorso

- 1** I consigli di fondazione o i comitati delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute sono legittimati, ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 Atto di fondazione, a impugnare le decisioni del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera.
- 2** I ricorsi vanno inoltrati in forma scritta ai sensi del cpv. 1 entro 30 giorni dalla ricezione alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera all'attenzione della Commissione di ricorso. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
- 3** Il direttore/la direttrice di Pro Senectute Svizzera conferma la ricezione del ricorso; lo trasmette entro 30 giorni ai membri della Commissione di ricorso perché prendano posizione in merito. Il direttore/la direttrice coordina tutti gli ulteriori passi con i membri della Commissione di ricorso rispettivamente della Commissione arbitrale.

Art. 10 Commissione arbitrale

- 1** Ai sensi dell'art. 9, tutte le altre decisioni e disposizioni vincolanti del Consiglio di fondazione nei confronti di una OPS cantonale/intercantionale possono essere impugnate dal Consiglio di fondazione o dal comitato della OPS in questione entro 30 giorni presso la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera all'attenzione della Commissione arbitrale. La Commissione arbitrale può privare un ricorso del suo effetto sospensivo.
- 2** La Commissione arbitrale si compone di un membro provvisto di mandato dell'organizzazione cantonale/intercantionale di Pro Senectute interessata e di un membro provvisto di mandato del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. Le due persone si accordano sulla nomina di un mediatore/di una mediatrice, che presiederà la Commissione arbitrale.
- 3** Le decisioni della Commissione arbitrale sono inappellabili. La procedura è regolata ai sensi dell'art. 9.

Art. 11 Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute

- 1** La Conferenza delle direttrici e dei direttori riunisce le direttrici e i direttori di tutte le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute nonché la Direzione collegiale di Pro Senectute Svizzera. Le direttrici e i direttori impossibilitati a partecipare possono farsi rimpiazzare dal loro/ dalla loro supplente ufficiale.
- 2** Il/la presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera è ospite permanente della conferenza, ma non ha diritto di voto.
- 3** La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute serve alla formazione di un'opinione comune sulle questioni d'attualità della fondazione e allo scambio d'opinioni, all'informazione reciproca e alle decisioni in merito alle istanze elaborate dai gruppi di lavoro che la conferenza ha istituito (v. art. 14 cpv. 4).
- 4** La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle OPS è convocata e presieduta dal direttore/dalla direttrice di Pro Senectute Svizzera. Di regola si riunisce tre volte l'anno. Può anche essere convocata quando le questioni da trattare lo esigono o se almeno cinque direttori/direttrici di OPS lo richiedono.
- 5** Il diritto d'inoltrare istanze è regolato dall'art. 17.

Art. 12 Conferenza congiunta delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute e delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute

- 1** Il Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera può indire, se necessario, una conferenza congiunta dei due gremi, che di regola si riuniscono separatamente. Le sedute congiunte sono dirette dal/dalla presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera.
- 2** Le sedute congiunte sostituiscono le sedute separate dei due gremi sopra indicati.

Art. 13 Conferenze regionali

- 1** Le conferenze regionali hanno luogo nelle regioni geografiche definite da Pro Senectute e raggruppano le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute delle regioni in questione.
- 2** Delle conferenze regionali fanno parte i/le presidenti, i direttori/ le direttrici cantonali e il/la rappresentante della rispettiva conferenza regionale nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. Su esplicito invito possono partecipare parvi anche rappresentanti della Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera.
- 3** Le conferenze regionali sono presiedute da un membro della rispettiva regione e si riuniscono due volte l'anno oppure quando le questioni da trattare lo esigono.
- 4** I compiti delle conferenze regionali sono:
 - a) lo scambio d'opinioni e l'informazione reciproca,
 - b) la formazione di un'opinione comune sulle questioni d'attualità della fondazione in particolare in vista delle conferenze nazionali,
 - c) la designazione di un/una rappresentante nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera, che deve essere membro del Consiglio di fondazione/del comitato di un'organizzazione cantonale/intercantonale di Pro Senectute,
 - d) la nomina di rappresentanti nelle commissioni e nei gruppi di lavoro di Pro Senectute Svizzera,
 - e) l'inoltro di istanze al Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera tramite il proprio/la propria rappresentante regionale in quell'organo.
- 5** Tutti i verbali d'ogni conferenza regionale devono essere inviati per informazione alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera e alle altre conferenze regionali.

Art. 14 Commissioni e gruppi di lavoro

- 1 Il Consiglio di fondazione può, nel quadro delle sue competenze, istituire commissioni permanenti e gruppi di lavoro a tempo determinato o ricorrere a specialisti esterni.
- 2 Il Consiglio di fondazione stabilisce mediante regolamento o per incarico la composizione, i compiti, le competenze e gli indennizzi delle commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro a tempo determinato.
- 3 In ogni commissione o gruppo di lavoro siede almeno un collaboratore o una collaboratrice di Pro Senectute Svizzera e delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute. Nelle commissioni sono rappresentate tutte le conferenze regionali. Di commissioni o gruppi di lavoro ai sensi del cpv. 1 possono inoltre fare parte un membro del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera e/o di una OPS cantonale/intercantonale.
- 4 Nel quadro delle sue competenze, la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni di Pro Senectute può instaurare gruppi di lavoro.

III. Disposizioni varie

Art. 15 Collaborazione tra Pro Senectute Svizzera e le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute

- 1 1 Nella collaborazione tra Pro Senectute Svizzera e le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute gli interessi dell'insieme della Fondazione nazionale Pro Senectute sono preminenti rispetto agli interessi di singole OPS e di quelli di Pro Senectute Svizzera.
- 2 Definendo gli interessi dell'insieme della Fondazione nazionale occorre dare debita considerazione alla formazione democratica dell'opinione nelle questioni strategiche e alla volontà di collaborare nella fornitura di prestazioni operative.

Art. 16 Non adempimento di una direttiva

In caso di non adempimento di una direttiva fa stato l'art. 3 cpv. 1 lettera e. Il diritto di ricorso è regolato dall'art. 9.

Art. 17 Diritto di inoltrare istanze

Il diritto di inoltrare istanze, stabilito dall'art. 5 cpv. 5 per le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, vale pure per la Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute, la Conferenza delle direttrici e dei direttori nonché per le conferenze regionali.

Art. 18 Disposizioni transitorie

Tutte le vigenti direttive del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera rimangono in vigore a condizione che non siano in contraddizione con il presente Regolamento della fondazione.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti versioni. Approvato dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute il 20 giugno 2024 entra in vigore, riservato l'avallo dell'Autorità federale di sorveglianza sulle fondazioni.



Eveline Widmer-Schlumpf
Presidente del Consiglio di fondazione
Pro Senectute Svizzera



Alain Huber
Direttore
Pro Senectute Svizzera

Pro Senectute Svizzera

Lavaterstrasse 60
Casella postale
8027 Zurigo

Telefono 044 283 89 89
Fax 044 283 89 80

info@prosenectute.ch
www.prosenectute.ch

Publicazione Novembre 2024

Il rapporto di gestione di Pro Senectute Svizzera è
disponibile anche in francese e tedesco.